

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 16.09.2016 *La Nuova Procedura Civile, 5, 2016*



RICORSO O CITAZIONE? ECCO COSA FARE IN CASO DI DUBBIO IL CASO DELL'APPELLO NEL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE

(Annotazione schematica a Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.4.2016, n. 7712)

Schema di Giulio SPINA*

IL FATTO

- Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., il Tribunale rigettava la domanda di pagamento proposta.
- Avverso tale ordinanza, comunicata all'attore in data 30/3/2010, questi proponeva appello con ricorso
 depositato in data 22/4/2010 (lamentando l'erroneità della decisione e concludendo pertanto per l'accoglimento
 delle richieste così come formulate nel ricorso introduttivo).
- Il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza erano poi notificati all'appellato in data 14/5/2010.
- La Corte di Appello dichiarava **inammissibile l'appello** (condannando l'appellante al rimborso delle spese in favore della controparte)

^{*} Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile (già cultore di Diritto processuale civile). Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

LA QUESTIONE

- Il **Giudice d'appello**, in particolare, osserva che:
 - in caso di ordinanza pronunziata ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., l'appello doveva essere proposto con citazione, e non con ricorso, come invece fatto dall'appellante;
 - laddove la parte erri nell'individuare la forma dell'atto introduttivo del giudizio di appello, ai fini della conversione del ricorso in citazione, ed al fine di salvaguardare la tempestività del gravame, era necessario che, nel termine previsto dalla legge, di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, avvenuta in data 30/3/2010, il ricorso doveva essere non solo depositato, bensì anche notificato (o meglio ne andava richiesta la notifica entro detto termine).
- Con ricorso per cassazione l'originario attore denunciava:
 - violazione o falsa applicazione degli artt. 359 e 702 quater c.p.c., lamentandosi la violazione del principio di ultrattività del rito: introdotto il giudizio in primo grado con ricorso, alla luce del principio che impone l'ultrattività del rito anche in grado di appello, il giudizio di gravame doveva a sua volta essere introdotto mediante ricorso;
 - violazione ovvero falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 il quale, prevedendo in linea generale la regola del mutamento del rito, ove erroneamente prescelto dalla parte, assicura altresì il principio di conservazione degli atti processuali, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda;
 - violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c., comma 2: pur avendo la stessa Corte distrettuale
 dato atto dell'oggettiva incertezza della questione giuridica relativa alle modalità di proposizione
 dell'appello avverso ordinanza emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione, non era
 stato concesso un provvedimento di rimessione in termini;
 - violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.: proprio in ragione dell'oggettiva incertezza della questione sussistono giusti motivi idonei a giustificare il provvedimento di compensazione delle spese di lite.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione rigetta il ricorso affermando quanto segue:

A fronte del mancato rinvenimento nell'art. 702 quater c.p.c., di una specifica previsione relativa al rito ed al modello del giudizio d'impugnazione, deve essere applicato il c.d. rito ordinario in appello, sicché la tempestività del gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento non solo alla data di deposito, ma anche a quella di notifica dell'atto alla controparte nel rispetto del menzionato termine.

ITER ARGOMENTATIVO E INDICAZIONI PRATICHE RICAVABILI

Ai nostri fini si segnala quanto segue:

PRINCIPI GENERALI APPLICABILI



- ⇒ Applicabilità delle regole generali del giudizio di appello (ivi inclusa quella della individuazione della citazione come forma idonea per l'atto introduttivo) in assenza di una specifica previsione, Cass. S.U. n. 2907 del 2014).
- ⇒ Ove venga in rilievo un problema di tempestività dell'atto, il valore del giusto processo potrebbe trovare diretta attuazione attraverso l'esclusa operatività della preclusione, ma solo laddove, ed in relazione al profilo del cd. overruling, la parte abbia confidato nella consolidata precedente interpretazione della regola processuale (Cass. S.U. n. 15144 del 2011).

APPLICAZIONE PRATICA nel caso di specie



Non si può reputare tempestivo l'appello proposto, ancorché lo stesso, erroneamente introdotto con ricorso, sia stato notificato oltre il termine perentorio (nella prescritto espressamente all'art. 702 quater c.p.c.).

Ciò in quanto la mera incertezza scaturente dal silenzio del legislatore non costituisce una valida ragione per giustificare tale richiesta.

INDICAZIONI OPERATIVE replicabili in situazioni similari

Pertanto il silenzio del legislatore sull'atto da scegliere e, quindi, l'incertezza sul punto, dove **prudenzialmente**:

⇒ PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO CIVILE:

indurre a fare applicazione dei **principi generali** ricavabili dal codice di rito e, in particolare, alle regole generali previste dal codice di rito per il processo di appello (cfr., in tema di appello avverso sentenza in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, <u>Cass. S.U. n. 2907/2014</u> e, in tema di forma dell'atto di appello in materia di giudizio di interdizione, <u>Cass. n. 11305/1994</u>);

⇒ PRINCIPIO DI PRUDENZA NELLA SCELTA DELL'ATTO:

indurre (al fine di porsi al riparo da eventuali contestazioni in ordine alla tempestività del gravame), pur manifestando ciononostante la preferenza per la forma del ricorso, a usare la cautela di provvedere nel termine richiesto dalla legge (nella specie 30 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata) non solo a depositare l'atto di appello, ma anche a notificarlo (il che nella specie avrebbe impedito la decadenza dall'impugnazione).

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

La pronuncia in commento ricorda sul tema:

- nel senso dell'utilizzo della citazione: Cass. 11 settembre 2015 n. 18022 (in tema di appello avverso l'ordinanza con cui il tribunale abbia deciso una controversia elettorale) e Cass. 15 dicembre 2014 n. 26326;
- Nel senso che il rito sommario di cognizione non può sostanzialmente essere considerato un rito che impone la forma del ricorso anche per l'atto introduttivo del giudizio di appello: Cass. n. 14502 del 2014 e Cass. n. 24689 del 2014).

In La Nuova Procedura Civile si veda:

<u>Corte di Appello di Catanzaro, sezione terza, sentenza del 3.11.2014</u>, Appello nel procedimento sommario di cognizione: si presenta con citazione

<u>Corte di Appello di Palermo, sezione seconda, sentenza del 4.12.2013</u>, Appello ad ordinanza decisoria conclusiva di rito sommario di cognizione: sì all'atto di citazione e la sommarietà riguarda solo il primo grado

Corte di Appello di Roma, sezione prima, sentenza del 13.3.2013, Ordinanza decisoria conclusiva di rito sommario di cognizione: appellabile anche se di rigetto. Roma contesta Roma: contrasto tra sezioni della stessa Corte di Appello, con note di LISELLA e di PISTONE e commento di LISELLA

<u>Corte di Appello di Roma, sezione terza, sentenza del 7.3.2012</u>, Rito sommario di cognizione: inammissibile l'appello se l'ordinanza di primo grado è di rigetto, con <u>nota di PISTONE</u>

